



**Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di VASTO**



**Ordine degli Avvocati di Vasto**

**“Protocollo per l'utilizzo del Portale Deposito Atti Penali e della P.E.C. per il deposito di atti, memorie e documenti ex art. 24 del D.L. 28/10/2020 n. 137 ”**

visto il Decreto Legge n.11 dell'8 marzo 2020 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto per la prevenzione del contagio da Covid-19;

visto l'art.83comma12-*quater*.1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 nr.18 recante *“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria, militare”*, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 nr.27 ed ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020 nr.28, in vigore dal 1°maggio2020, che ha autorizzato il deposito con modalità telematiche di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art.415-*bis*, comma 3, del c.p.p., secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia;

visto il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nr. 5477 del 12 maggio 2020 contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma3, del c.p.p. e previste dall'art.83 del decreto legge 17 marzo 2020 nr.18 mediante l'accesso al *“Portale Deposito atti penali”*(PDP);

visto l'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, che ha previsto, fino al termine dello stato di emergenza ex art. 1 comma 1 D.L. 19/2020, attualmente individuato nella data del 30.04.2021, due modalità per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze da parte degli avvocati presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali, in particolare: 1) deposito attraverso il portale del processo penale telematico per memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell'art. 415-*bis* comma 3 c.p.p. e per gli ulteriori atti che saranno indicati con decreti del Ministero della Giustizia (art. 24 comma 1 e comma 2 del D.L. 137/2020); 2) deposito mediante posta elettronica certificata, inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata ex art. 7 D.M. del 21.2.2011 n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 24 del D.L. 137/2020 (art. 24 comma 4 D.L. 137/2020);

visto il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nr. 10667 del 4 novembre 2020 che, per il deposito degli atti di cui all'art. 24 commi 1 e comma 2 del D.L. 137/2020, ha confermato lo strumento del "Portale Deposito atti Penali"(PDP);


visto il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nr. 1010791 del 9 novembre 2020 che ha individuato gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) degli uffici giudiziari destinatari, utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque denominati di cui all'art. 24, comma 4, D.L. 137/2020;

visto l'art. 1 del D.M. 13 gennaio 2021 del Ministero della Giustizia che ha ampliato, a far data dal 5.2.2021, il novero degli atti depositabili tramite il "Portale Deposito atti Penali"(PDP);

si conviene quanto segue:

## 1. Deposito mediante il "Portale Deposito atti Penali" (PDP)

- a. Il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis c.p.p. comma 3 c.p.p. e di ulteriori atti che saranno indicati con decreti del Ministero della Giustizia (allo stato è stato ampliato il novero degli atti dal D.M. 13.1.2021, in vigore dal 5.2.2021), fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (attualmente 30.04.2021) e comunque fino a nuove disposizioni, sarà esclusivamente effettuato per via telematica attraverso il "Portale Deposito atti Penali "(PDP); in particolare, si procederà al deposito tramite PDP dei seguenti atti:
  - denuncia o querela ex artt. 333 e 336 c.p.p.;
  - nomina del difensore, procura speciale, rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 c.p.p.;
  - istanza di opposizione all'archiviazione ex art. 410 c.p.p.;
  - memorie, documenti, investigazioni difensive, richiesta al P.M. di compiere ulteriori atti di indagine, richiesta da parte dell'indagato di essere sottoposto ad interrogatorio (atti successivi all'avviso ex art. 415 bis c.p.p.);
- b. Il servizio è accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata; l'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite *smart card* e l'accesso al Portale Deposito atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel ReGinDE con "ruolo avvocato";
- c. Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze la registrazione nel SICP (Sistema Informatico della Cognizione Penale) della nomina del difensore.
- d. Qualora la nomina non risulti ancora registrata, il difensore dovrà provvedere, tramite PDP, all'inoltro della medesima; il documento contenente la nomina dovrà essere in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata, in caso di più difensori sarà sufficiente la firma digitale di solo uno dei mittenti (sono ammesse esclusivamente le tipologie di firma PAdES e CADES, individuate dall'art. 2 del provvedimento DGSIA 11 maggio 2020 n. 5477). In tal caso il documento, da firmare digitalmente, dovrà avere uno stile grafico semplice, caratteri in stampatello (ad es. carattere Times New Roman, dimensione 12) e dovrà essere privo di acronimi e abbreviazioni, atteso che il PDP adotta il sistema di riconoscimento ottico dei caratteri (O.C.R.), il quale non consente l'accettazione di atti non rispondenti alle caratteristiche di forma predette. Ad esempio, per indicare il numero di procedimento penale, non si potrà scrivere "p.p. n. 1234/2020 R.G.N.R. mod. 21", bensì



“procedimento penale numero 1234/2020” (cfr. pagg. 1-2 allegato esemplificativo “Modello\_nomina\_difensore\_PDP.docx”).

- e. Qualora la nomina, contenuta in verbale di polizia giudiziaria o in altro atto del procedimento, non risulti agli atti del fascicolo del P.M., dovrà essere allegata in copia all’atto di trasmissione firmato digitalmente (cfr. pag.3 allegato esemplificativo “Modello\_nomina\_difensore\_PDP.docx”).
- f. I documenti allegati dovranno essere in formato PDF e non necessitano di firma digitale;
- g. Dopo aver proceduto all’inoltro della nomina e dei documenti, stante la mancata previsione nel sistema di avvisi circa l’avvenuto inoltro, è opportuno che il difensore proceda all’invio della “ricevuta di inoltro”, generata dal servizio PDP, all’indirizzo di PEC [segreteriaipm.procura.vasto@giustiziacert.it](mailto:segreteriaipm.procura.vasto@giustiziacert.it). Tale adempimento consentirà la tempestiva gestione dei depositi pervenuti tramite PDP, nonché il controllo della presenza di eventuali errori nella trasmissione e la possibilità di immediata comunicazione al difensore. Nell’oggetto dovrà essere specificato il cognome del P.M. titolare e il numero del procedimento, per agevolare lo smistamento da parte delle segreterie (ad es. P.M. dott. Mario Rossi: “ROSSI 1234/2020 RGNR – ricevuta inoltro PDP”).
- h. Il deposito si intende effettuato al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema;
- i. Le segreterie dei pubblici ministeri avranno cura di verificare quotidianamente l’eventuale deposito di atti tramite PDP, accedendo all’apposita funzione del SICP;
- j. Non potranno essere depositati mediante PDP documenti incompatibili con il deposito telematico, ad esempio: 1) allegati non scansionabili (ad es. grandi planimetrie, libri, pubblicazioni cartacee; 2) filmati;  
In tali casi, ovvero nei casi in cui i limiti del sistema non ne permettano il deposito, detti documenti saranno depositati in formato cartaceo (o su supporto di memoria in caso di filmati e/o immagini), previa indicazione sull’atto telematico a cui sono allegati, delle ragioni che ne giustificano il deposito fisico;

## 2. Deposito mediante PEC “[depositoattipenali.procura.vasto@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.vasto@giustiziacert.it)”

- a. Il deposito da parte dei difensori di **atti, documenti, istanze comunque denominate, diversi da quelle indicati al punto n. 1 lett. a), e comunque anteriori all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.**, in particolare di:
  - istanze (di accesso agli atti, di sequestro, di dissequestro);
  - richieste di incidente probatorio;
  - richieste di patteggiamento;
  - richieste di messa alla prova in fase di indagini preliminari;
  - richieste di interrogatorio;
  - notifiche al pubblico ministero di istanze di rito alternativo a seguito di decreto di giudizio immediato;
  - memorie difensive;fino al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (allo stato 30.04.2021) e comunque fino a nuove disposizioni (il Ministero della Giustizia con appositi decreti potrà prevedere il deposito dei predetti atti mediante PDP ai sensi del punto 1 lett. a del presente protocollo), dovrà **esclusivamente** avvenire mediante invio all’indirizzo di PEC [depositoattipenali.procura.vasto@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.vasto@giustiziacert.it);
- b. Nell’oggetto dovrà essere specificato il cognome del P.M. titolare e il numero del procedimento, per agevolare lo smistamento da parte delle segreterie (ad es. P.M. dott. Mario




- Rossi: "ROSSI 1234/2020 RGNR – istanza di dissequestro per indagato Verdi Alberto");
- c. L'atto da depositare dovrà: 1) essere in formato PDF; 2) essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è pertanto ammessa la scansione di immagini, ad eccezione degli atti di nomina e di qualsiasi altro atto sottoscritto personalmente dalla parte); 3) essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal difensore (in caso di più difensori sarà sufficiente la firma digitale di solo uno dei mittenti); 4) essere denominato in maniera descrittiva ed ordinata;
  - d. I documenti allegati all'atto da depositare: 1) dovranno essere in formato PDF; 2) dovranno avere una risoluzione massima di 200 dpi; 3) dovranno avere una dimensione massima di 30 Megabyte; 4) non necessitano di firma digitale; 5) dovranno essere denominati in maniera descrittiva ed ordinata;
  - e. Il difensore trasmetterà tramite PEC la scansione degli atti originali. Il difensore dovrà conservare gli originali degli atti trasmessi per tutta la durata del procedimento e dell'eventuale processo, per produrli in caso di richiesta da parte dell'Ufficio Giudiziario procedente;
  - f. Non potranno essere trasmessi mediante PEC documenti incompatibili con il deposito telematico, ad esempio: 1) allegati non scansionabili (ad es. grandi planimetrie, libri, pubblicazioni cartacee; 2) filmati;  
In tali casi, ovvero nei casi in cui i limiti del sistema non ne permettano il deposito, detti documenti saranno depositati in formato cartaceo (o su supporto di memoria in caso di filmati e/o immagini), previa indicazione sull'atto telematico a cui sono allegati, delle ragioni che ne giustificano il deposito fisico;
  - g. L'impiego dell'indirizzo di PEC depositoattipenali.procura.vasto@giustiziacert.it non è consentito: 1) per il deposito degli atti di cui al punto n. 1 lett. a); 2) per la ricezione di denunce, querele, memorie, documenti, richieste e istanze provenienti da caselle di posta elettronica in uso a privati;


Si allegano al presente protocollo i manuali in formato PDF, rilasciati dal DGSIA, per gli avvocati ("Manuale Avvocati PDP.pdf") e per il personale di segreteria ("Manuale Segreterie PDP.pdf"), nonché il "Modello nomina difensore PDP.docx".

L'Ordine degli Avvocati di Vasto diffonderà il presente protocollo tra i propri iscritti, promuovendo l'impiego del PDP quale sistema ordinario di deposito degli atti del difensore sopra richiamati.

Il presente protocollo e i relativi allegati sono pubblicati sui siti *web* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto (<http://www.procuravasto.it>) e dell'Ordine degli Avvocati di Vasto (<https://www.ordineavvocativasto.it>).

Vasto

4.2.2021  
  
Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Gianluigi Di Florio

  
Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Dott. Michele Recoraro  
(MAGRIF)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Vittorio Melone  
